



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 538 / 2016

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL CENSIMENTO DI STARNA ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. VE4.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia;
- ii. la Legge n. 157/92 e la L.R. del Veneto n. 50/93 che dettano norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, attribuendo le relative competenze anche alle Province;
- iii. l'art. 9, c. 2, lett. m) della stessa L.R. n. 50/93 che stabilisce che le Province effettuino programmi di immissione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero all'interno di ambiti faunistici;
- iv. l'art. 21 della L.R. n. 50/93 che definisce l'Ambito Territoriale di Caccia quale struttura associativa senza fini di lucro con scopi anche di gestione della fauna selvatica;
- v. la L.R. del Veneto n. 1/2007 con la quale è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio della Regione Veneto per il periodo 2007/2012;
- vi. l'art. 1 della L.R. del Veneto n. 3/2016 con il quale è stato prorogato fino al 10/02/2017 il periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui al punto precedente;
- vii. il capitolo 10 del Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 12.06.2003, così come modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.11.2007, nel quale vengono riportati gli indirizzi gestionali per la fauna selvatica stanziale oggetto di attività venatoria;

premesse che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)”;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesso:

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con disposizione di servizio n. 3/2016 ha indicato il responsabile del presente procedimento;

considerato che a partire dal 2008 è stato avviato un progetto pilota di reintroduzione della Starna, *Perdix perdix*, allo scopo di ottenere popolazioni stabili e vitali nel territorio di competenza dell’A.T.C. n. VE4 che ha previsto periodiche immissioni di esemplari di tale specie nella Z.R.C. Acquamarza;

ritenuto opportuno effettuare periodici censimenti della Starna nella Z.R.C. Acquamarza a seguito delle immissioni effettuate a partire dal 2008 e di estendere le indagini anche all’Art. 21 Roncostorto e alle porzioni di territorio soggette a gestione programmata della caccia limitrofe alla stessa Z.R.C. Acquamarza;

vista l’istanza prot. n. 117/2016 del 22/02/2016, acquisita al prot. n. 14962 del 22/02/2016, con la quale il Presidente dell’A.T.C. n. VE4 chiede il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare i censimenti di Starna all’interno del territorio di propria competenza, nel periodo compreso tra il 1° e il 20 marzo 2016, con l’ausilio di cani da ferma nella Z.R.C. Acquamarza, nell’Art. 21 Roncostorto e nelle porzioni di territorio soggetto a gestione programmata della caccia localizzate a sud e a est della stessa Z.R.C. Acquamarza e denominate Silimbani, Forcarivoli, Sant’Antonino e Ca’ Negra;

dato atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso nonché l’economicità dell’azione amministrativa, in considerazione del fatto che l’istanza dell’interessato è pienamente accolta e che non sono individuabili altri soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal presente provvedimento;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di un giorno nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

ritenuto che nulla osti al rilascio dell’autorizzazione richiesta;

DETERMINA

- 1) di autorizzare le seguenti persone ad effettuare per conto dell'A.T.C. n. VE4 i censimenti di Starna con l'ausilio di cani da ferma nel periodo compreso tra il 1° e il 20 marzo 2016: Manfrin Romano, Zabeo Giovanni, Dalla Valle Bruno, Pittarello Gastone, Cuccarolo Paola, Crivellari Mario, Conti Enzo, Salvalaio Giovanni, Fusato Adriano, Masin Gianfranco, Marcolin Mariano, Prisco Mirco, Parise Eraldo, Ballotta Ignazio, Friso Mario, Moro Bruno, Trincheri Cesare, Gottardo Umberto, Velini Guido, Ranzato Giancarlo, Ravazzolo Nereo, Andreazzo Marino, Cattani Matteo, Bezzon Aldo e Giorgio Tocchetto;
- 2) di prescrivere che l'attività di cui al punto 1) potrà essere effettuata esclusivamente nella porzione di territorio dello stesso Ambito costituito dalla Z.R.C. Acquamarza, dall'Art. 21 Roncostorto e dalle porzioni di territorio soggette a gestione programmata della caccia localizzate a sud e a est della stessa Z.R.C. Acquamarza e denominate Silimbani, Forcarivoli, Sant'Antonio e Ca' Negra;
- 3) di prescrivere che le attività di censimento dovranno essere coordinate dal Dott. Tocchetto Giorgio e dal Presidente dell'A.T.C. n. VE4 Sig. Manfrin Romano;
- 4) di prescrivere che le date dei censimenti dovranno essere comunicate via fax o via e-mail ai Settori Caccia e Pesca (fax: 0419651626; caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it) e Polizia locale della Città metropolitana di Venezia (fax: 0412586131; polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it), con almeno 96 ore di anticipo;
- 5) di prescrivere che al termine delle attività autorizzate, il Presidente dell'A.T.C. n. VE4 dovrà trasmettere al Servizio Caccia e Pesca, una relazione riportante le metodologie adottate e i risultati ottenuti.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente